

STATUTO

ANIMAL'S EMERGENCY ODV

Art. 1 Denominazione e sede

- 1) E' costituita, in forma di organizzazione di volontariato l'associazione denominata: "Animal's Emergency ODV" di seguito, in breve, "associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
- 2) In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3) L'associazione ha sede nel comune di Trezzano sul Naviglio (MI) e la sua durata è illimitata.
- 4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 5) L'associazione fa uso, come suo simbolo, un ovale a sfondo verde con la scritta "Animal's Emergency ODV" di colore rosso.

Art. 2 Finalità

- 1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - a) tutela e valorizzazione dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 decreto legislativo n. 22 del 1997.
 - b) Tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge n.281 del 1991.
 - c) sostenere la costruzione di rapporti fra uomo e animali improntati ad una visione non antropocentrica e rispettosa di qualsiasi forma di vita.
 - d) promuovere il confronto pubblico sulle tematiche animaliste.

Le finalità richiamate contraddistinguono l'associazione perché coltivate con fine solidaristico e di utilità sociale svolte in favore di terzi in sostegno di altre associazioni con medesime finalità, avvalendosi in modo anche dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 Attività di interesse generale

1. In attuazione delle finalità sociali di cui all'art.2, l'Associazione pone in essere le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - b. prevenire il randagismo e perseguire gli obiettivi della legge quadro 281/91 e delle altre leggi (europee, statali, regionali, provinciali e comunali) in materia di prevenzione del randagismo e di protezione degli animali su tutto il territorio nazionale e comunitario;
 - c. sostenere attivamente la battaglia per i diritti degli animali a livello di unione europea e contribuire all'introduzione di una legislazione uniforme a protezione degli animali d'affezione ispirata alla legge quadro 281/91;
 - d. collaborare con enti pubblici, nella tutela degli animali e in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione nei confronti del randagismo;
 - e. realizzare progetti finalizzati alla divulgazione e all'applicazione delle leggi a protezione degli animali e dell'ambiente;
 - f. esercitare funzioni di vigilanza per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali;
 - g. prendere in affidamento animali d'affezione di proprietari privati in difficoltà per un'eventuale successiva cessione a persone;
 - h. prendere in affidamento animali di responsabilità di enti pubblici qualora, a causa di condizioni psicologiche o di salute, si trovino in condizioni di disagio presso il canile/gattile convenzionato;
 - i. collaborare alla gestione di canili di proprietà o convenzionati con gli enti pubblici;
 - j. Realizzare incontri di informazione ed educazione sui temi del rispetto per le altre specie e per l'ambiente.
 - k. Promuovere l'abolizione di ogni esperimento su animali. La difesa della salute umana coinvolge questioni medico - scientifiche; quindi, l'Associazione si avvale della collaborazione di personalità del settore

medico e della ricerca. Essa persegue anche lo scopo della difesa degli animali da qualsiasi maltrattamento;

- l. Promuovere ricerca e studio medico – scientifici senza l'utilizzo di animali;
- m. Instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre Organizzazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione. Tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
- n. Creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti degli animali, promuovere ed attuare iniziative in ogni campo di difesa zoofila, sviluppare propaganda protezionista ed ecologica in difesa degli animali e del loro habitat;
- o. Provvedere alla protezione degli animali, anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con le strutture pubbliche;
- p. Gestire infrastrutture adibite all'accoglienza di animali;
- q. Provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline in accordo con le Aziende Sanitarie Locali;
- r. Promuovere e svolgere un'educativa diffusione zoofila ed ambientale particolarmente all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
- s. Promuovere campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica, impiegando tutti i mezzi consentiti dalla legge;
- t. Organizzare conferenze e congressi pubblicandone e divulgandone gli atti;
- u. Promuovere la preparazione sulle tematiche inerenti la protezione dell'ambiente, della natura e degli animali, attraverso corsi di formazione e specializzazione;
- v. Collaborare con la Protezione Civile, Enti e Istituzioni il cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statuarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta;
- w. Predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione animali;
- x. Assumere, per la divulgazione dei principi di sana ecologia e zoofilia, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Associazione e che non interferiscano nella sfera di attività di altri Enti o Uffici.



2. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 Attività diverse

- 1) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- 2) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

- 1) L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione soci

- 1) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- 2) Potranno essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il numero degli enti soci sia inferiore al 50% dei soci ODV.
- 3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore che, ad oggi, stabilisce non inferiore a n.7 salvo modifiche normative.
- 4) I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte del Consiglio Direttivo.
- 5) L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare all'interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni.

- 6) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7) Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

- 1) I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- 2) La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 4) Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
- 5) Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

- 1) La qualità di socio si perde in caso di decesso, scioglimento, recesso, o esclusione.
- 2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la

restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

- 3) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
- 4) La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 5) La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
- 6) L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

- 1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per interesse generale a favore dei terzi.
- 2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- 3) I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

- 1) Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;

- c) Il Presidente e vicepresidente;
 - d) L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) Il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
- 2) Gli organi sociali hanno la durata di n. 5 esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati.
- 3) Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

- 1) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
- 2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- 3) Agli associati Terzo Settore viene attribuito 1 voto.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- 5) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di uno associato.
- 6) Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
- 7) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica con l'approvazione del Consiglio Direttivo e che siano trascorsi 90 giorni dalla predetta approvazione.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

- 1) L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) Approvare il programma di attività e preventivo economico per l'anno successivo;
 - b) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - c) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di

qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- d) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- e) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- f) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) Nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- c) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Deliberare sulle modifiche dello statuto;
- e) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2) Laddove si dovesse superare il n. di 500 (cinquecento) associati potranno tenersi assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 3) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

- 4) L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati iscritti presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti invece, in seconda convocazione, con la maggioranza di un decimo (1/10) degli associati presenti in proprio o per delega.
- 5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci presenti.
- 6) All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7) I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9) I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

- 10) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- 2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- 4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non potrà essere nominato consigliere e se nominato decade i soci che abbiano ricevuto condanne per reati contro gli animali. Anche le condanne pronunciate in epoca successiva alla nomina saranno valido motivo per la rimozione del socio dalla carica.
- 5) I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;



- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo;
- f) deliberare l'ammontare della quota sociale annua;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vicepresidente;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- o) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee;
- p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte

consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei quorum previsti per le assemblee straordinarie. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio Direttivo del primo socio votato non eletto durante l'ultima votazione effettuata o con la convocazione dell'assemblea, nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

- 2) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 5) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 6) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 7) Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il presidente

- 1) Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.
- 2) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- 3) Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

- 4) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- 5) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- 6) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 7) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- 8) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 9) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
- 10) Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario (se previsto)

- 1) Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

- 1) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Si precisa che gli odierni requisiti di legge, modificabili nel tempo, prevedono che nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il predetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

- 2) La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. D.LGS n. 117 del 3 luglio 2017.
- 3) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 4) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 5) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 7) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 21- Organismo di mediazione

- 1) Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli presenti sul territorio della città di Milano e regolarmente accreditati presso il Ministero della



Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

- 1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il Libro degli associati;
 - b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) Il Libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 3) I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4) Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario;
- 5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali in qualsiasi momento facendone espressa richiesta scritta con preavviso di 5 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

- 1) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) Quote sociali
 - b) Contributi pubblici;
 - c) Contributi privati;
 - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) Rendite patrimoniali;
 - f) Rimborsi derivanti da convenzioni;



- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, salvo quanto previsto all'art. 6 d.lgs 117/2017;
- i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

- 1) Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e 14 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017 e dal Codice del Terzo Settore.
Resta inteso che sino all'effettiva entrata in vigore della normativa richiamata verrà applicata la normativa vigente.

Art. 25 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
- 4) Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 5) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si provvede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale verrà redatto

secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

- 6) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere la quota annuale. Resta intesa la sua applicazione di normativa successiva.
- 7) Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 8) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Con riferimento al presente articolo si precisa che in attesa dell'adozione della nuova qualifica di Ente del Terzo settore questo statuto rimane conforme ai requisiti previsti dall'art.10 del Dlgs 460/1977. L'efficacia delle modifiche statutarie legate alla nuova qualifica di ente del terzo settore (incompatibili con la normativa Onlus) dovrà essere rinviata al termine del periodo transitorio.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore



provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 28 - Disposizioni finali

- 1) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Milano, 27 marzo 2023.

Animal's Emergency ODV
Il presidente Gaetano Ussia

